



Memorandum del Fondo per la formazione professionale (FFP) dell'Oml AgriAliform / Equidi

Con decisione del 17.12.2015 il Consiglio Federale ha conferito carattere obbligatorio generale al Fondo per la formazione professionale Mestieri legati al cavallo, integrando in conformità il regolamento dell'Oml Agricoltura relativo ed applicandolo dal 01.02.2016.

L'Oml Mestieri legati al cavallo Svizzera è membro dell'Oml AgriAliForm (Agricoltura) ed è responsabile in larga misura degli interessi del FFP Mestieri legati al cavallo (art. 18 del regolamento).

Con il termine equidi s'intendono cavalli, pony e asini.

Base giuridica, significato e scopo		
Base giuridica	 Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13.12.2002 (RS 412.10, stato al 01.01.2013), art. 60 (www.admin.ch/opc/it/classified-compilation /20001860/ index.html) Decreto del Consiglio Federale del 17.12.2015 sul carattere obbligatorio generale del Fondo per la formazione professionale (Foglio ufficiale svizzero di commercio www.fusc.ch del 	
	19.01.2016) - Regolamento del Fondo per la formazione professionale (FFP) dell'Oml AgriAliForm (www.pferdeberufe.ch e www.agri-job.ch/it/documenti-formazione/fondo-formapro.html)	
	 -Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 18.10.2017, art. 22, cpv. 3, relativa alla trasmissione di determinate informazioni dalla banca dati nazionale sul traffico di animali AGATE all'Oml Mestieri legati al cavallo Svizzera. 	
Scopo/utilizzo dei fondi FFP art. 7	Le organizzazioni professionali svolgono servizi economici comuni che vanno a beneficio di tutto il settore.	
	Secondo il regolamento della FFP i fondi vengono utilizzati fra l'altro per i seguenti scopi:	
	- Sviluppo, aggiornamento e adeguamento costanti del sistema della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale continuo	
	 Pianificazione, organizzazione e attuazione dei corsi interaziendali nella formazione di base Promozione della formazione giovanile in ogni campo della formazione professionale. 	
Campo di applicazione		
Chi è soggetto all'obbligo di contribuzione? FFP art. 4, let. d, art.5	Il FFP comprende tutte le aziende/parti di aziende e le persone indipendenti, indipendente- mente dalla loro forma giuridica, che operano nell'ambito del cavallo, che detengono o utilizzano equidi, formano gli utilizzatori e forniscono dei servizi nel settore, sia sugli che con gli equidi.	
Finanziamento e contre	pllo	
Carattere obbligatorio generale dell'obbligo di contribuzione FFP art. 9, cpv 4 art. 11 art. 12, cpv 1c	Le aziende/parti di aziende subordinate al FFP sono soggette ad un contributo base per azienda, più un contributo per ogni equide presente in azienda (secondo AGATE).	
	Alle aziende agricole con contributi diretti si applicano norme speciali poiché devono già essere versati nel FFP Agricoltura. Le aziende agricole sono inoltre tenute a versare il contributo per il settore cavalli se dispongono di strutture fisse per la formazione e l'allenamento (campo d'equitazione e per il movimento consolidati) ed infrastrutture edili che vengono utilizzate personalmente o con personale proprio per servizi e attività tipici del ramo. Occorre inoltre far riferimento alla tabella grafica allegata per l'obbligo di contribuzione.	
Valutazione del versamento dei contributi FFP art. 11, cpv 2	I contributi vengono stabiliti sulla base dell'autodichiarazione compilata e pervenuta alla segreteria del FFP AgriAliForm/Equidi. Vogliate riempire e rispedire il formulario entro 3 settimane dal ricevimento, per posta oppure e-mail (vedere l'indirizzo a fondo pagina). Nota: se l'autodichiarazione non viene presentata, la Commissione del Fondo dell'Oml AgriAliForm, procederà alla stima della azienda/ persona secondo una propria valutazione giuridicamente vincolante.	

Ammontare dei contributi FFP art. 12 c	Per il settore dei cavalli valgono i seguenti contributi: CHF 250 contributo base per azienda/parte di azienda, più CHF 10 per equide
Termine di pagamento FFP art. 12, 5	Il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni dalla data della fattura. In conformità al regolamento, gli interessi di mora del 5% e le spese amministrative di Fr. 50 saranno calcolate a partire dal 30°giorno dopo il termine di pagamento (ossia 60 giorni dopo la data della fattura).
Esenzione o esenzione parziale dall'obbligo dei contributi FFP art. 13	 L'esenzione dall'obbligo dei contributi è disciplinata dall'art. 60, cpv 6, LFPr combinata con l'art. 68a, cpv 2, dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) Per l'esenzione o l'esenzione parziale contano le entrate lorde annuali ottenute nell'anno precedente (incluso importo pensioni) :
	Esenzione totale: inferiori a CHF 10'000 Esenzione parziale da CHF 10`000 a 15`000: ½ del contributo base Superiore a Fr. 15`000 tutti i fornitori di servizi versano l'intera contribuzione
	 Se un'azienda/parte d'azienda o persona indipendente intende chiedere l'esenzione totale o parziale dall'obbligo dei contributi, deve far richiesta scritta con relativo materiale probatorio alla segreteria del FFP AgriAliForm/Equidi.
Vigilanza FFP art. 15 art. 16	- Il comitato dell'Oml AgriAliForm è l'organo di vigilanza del Fondo per la formazione professionale. Approva il preventivo ed il consuntivo e delibera sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del Fondo
LFPr art. 60, cpv 7	- La Commissione del Fondo dell'Oml AgriAliForm è l'organo direttivo e esecutivo del FFP. Essa è tra l'altro responsabile per la valutazione del contributo per un'azienda/ parte di azienda o persona in caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione
	- I fondi conferiti a carattere obbligatorio generale sottostanno alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Indirizzi di contatto

Sekretariat BBF AgriAliForm

Equiden 3000 Bern

e-mail: sekretariat-bbf@pferdeberufe.ch

Tel.: 078 345 58 28

Organisation der Arbeitswelt OdA Pferdeberufe Schweiz 3000 Bern

e-mail: info@pferdeberufe.ch

www.pferdeberufe.ch